

AVV. ANTONIO MARCHESANO
Cell. 349/2642172 - Fax 0825/532411
Pec: antoniomarchesano@pec.it
E-mail: avv.antoniomarchesano@gmail.com

ECC.MO T.A.R. LAZIO – ROMA

ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO EX ART. 48 D.LGS. 104/2010

PER LA TRASPOSIZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE

DEL RICORSO STRAORDINARIO OPPOSTO

EX ART. 10 D.P.R. N. 1199/71

Per la **Dott.ssa Roberta D'ALESSANDRO** (C.F. DLS RRT 75L66 F912X) nata il 26.07.1975 a Nocera Inferiore (SA) ed ivi residente alla Via Siciliano n. 60, rappresentata e difesa – giusta procura in calce – dall'**Avv. Antonio MARCHESANO** (C.F. MRC NTN 85T13 I483C - pec **antoniomarchesano@pec.it**- fax 0825/532411) con il quale elegge domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: **antoniomarchesano@pec.it**;

contro Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, Formez Pa - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Ripam), Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Ministero della Cultura ;

e nei confronti di Lorenzo Petti ed altri;

1 – La Dott.ssa D’Alessandro, in data 14.06.2023, ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso e per l’annullamento previa sospensione:

a – della graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di n. 2293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Cultura e dell’Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo “*operatore amministrativo/assistente gestionale (Codice AMM)*”, pubblicata in data 24.2.2023, nella parte in cui non ha riconosciuto alla odierna ricorrente il punteggio corretto per i titoli posseduti ed il titolo di preferenza vantato;

b – ove occorra, dei verbali della commissione esaminatrice e delle rettifiche delle graduatorie relative al concorso sub a);

c – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

2 – Il Sig. Lorenzo Petti, in data 29.6.2023, ha notificato atto di opposizione, ex art. 10 D.P.R. n. 1199/71, con il quale ha richiesto che il ricorso straordinario al Capo della Stato sia deciso in sede giurisdizionale.

3– La Dott.ssa D’Alessandro, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Marchesano, intende insistere nel ricorso, ai sensi dell’art. 48 cpa e, pertanto, propone il presente atto di costituzione in giudizio chiedendo l’annullamento di tutti gli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso straordinario al Capo dello Stato, perché illegittimi, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese e competenze del giudizio.

Si riproduce integralmente il testo del ricorso straordinario presentato al Capo dello Stato.

“A S.E. IL CAPO DELLO STATO

RICORSO STRAORDINARIO

CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

(EX ART. 8 D.P.R. 24 NOVEMBRE 1971, N. 1199)

Per la **Dott.ssa Roberta D’ALESSANDRO** (C.F. DLS RRT 75L66 F912X) nata il 26.07.1975 a Nocera Inferiore (SA) ed ivi residente alla Via Siciliano n. 60, rappresentata e difesa – giusta procura in calce – dall’**Avv. Antonio MARCHESANO** (C.F. MRC NTN 85T13 I483C - pec **antoniomarchesano@pec.it**- fax 0825/532411) con il quale elegge domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: **antoniomarchesano@pec.it**;

contro Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, Formez Pa - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Ripam), Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Ministero della Cultura;
e nei confronti di Lorenzo Petti ed altri;

avverso e per l'annullamento – previa sospensione -

a – della graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di n. 2293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo “*operatore amministrativo/assistente gestionale (Codice AMM)*”, pubblicata in data 24.2.2023, nella parte in cui non ha riconosciuto alla odierna ricorrente il punteggio corretto per i titoli posseduti ed il titolo di preferenza vantato;

b – ove occorra, dei verbali della commissione esaminatrice e delle rettifiche delle graduatorie relative al concorso sub a);

c– di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

FATTO

1 – La Dott.ssa D’Alessandro, in data 30.01.2022, ha presentato domanda di partecipazione al “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 2293 posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del Ministero della cultura e dell’Avvocatura dello Stato*” – Profilo AMM, pubblicato in GU n.104 del 31-12-2021.

L’art. 7 del Bando, per quanto di interesse, ha previsto che “*ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:*

- **1 punto** per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;
- **0,25 punti** per ogni master universitario di primo livello;
- **0,75 punti** per ogni diploma di specializzazione”.

La Dott.ssa D’Alessandro, nella domanda di partecipazione, dunque, ha espressamente dichiarato di essere in possesso dei seguenti titoli:

- **Diploma di Laurea** vecchio ordinamento in Scienze Politiche, conseguito il 17.12.2001, presso l’Università degli Studi di Salerno, con voto 97/110;

- **Master di I Livello** “*La didattica, la funzione del docente e l’inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali (BES)*”, conseguito il 20.07.2018, presso l’Università *E Campus* (Crediti Formativi 60);
- **Diploma di specializzazione** “*Inclusione scolastica, strumenti e metodologie per l’apprendimento e la comunicazione*”, conseguito il 29.04.2020, presso l’Università Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento, con voto 96/100.

È bene precisare sin da subito che i suddetti titoli, ai sensi dell’art. 7 del Bando di concorso, erano posseduti dalla candidata “*alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda*” e “*completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione*”.

2 – In data 24.02.2023, è stata pubblicata la graduatoria definitiva e la D’Alessandro ha preso atto di aver superato la prova scritta e di aver conseguito un punteggio complessivo pari a 25,25 punti, ovvero 24 punti per la prova scritta e 1,25 punti per i titoli.

La Commissione, all’evidenza, ha attribuito:

- 1 punto per il diploma di Laurea;
- 0,25 punti per il Master di I Livello.

Il punteggio riconosciuto per i titoli accademici, tuttavia, è sicuramente **erroneo** non avendo la Commissione attribuito **0,75punti** previsti dal bando per il Diploma di Specializzazione, **espressamente dichiarato**

dalla D'Alessandro, **posseduto** alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e **completo** di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

La istante ha tempestivamente segnalato l'errore con pec del 28.02.2023 e diffida del 28.04.2023, chiedendo espressamente la rettifica del punteggio ed evidenziando, altresì, il diritto al riconoscimento del titolo preferenziale "*Coniugata con 2 figli a carico*", dichiarato in sede di domanda e "fatto valere" mediante inoltro di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000, nei termini previsti dal bando (art. 8).

Tali errori sono gravemente pregiudizievoli per la odierna ricorrente che si vede illegittimamente retrocessa in graduatoria, con ovvie ricadute negative in termini di assunzione attesi i continui scorrimenti e le ulteriori – recenti - richieste di personale da parte dei Ministeri interessati dal concorso de qua.

Su queste premesse, gli atti impugnati sono sicuramente illegittimi e vanno annullati – previa sospensione – per i seguenti motivi di

DIRITTO

I – VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE (ARBITRARIETÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA,

SVIAMENTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA) DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS, IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7E 8 DELLA LEX SPECIALIS)

L'art. 7 del Bando di concorso nel regolare la valutazione dei titoli di studio ha espressamente stabilito i seguenti criteri:

- ***1 punto*** per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;
- ***0,25 punti*** per ogni master universitario di primo livello;
- ***0,75 punti*** per ogni diploma di specializzazione”.

La ricorrente, in possesso di Diploma di specializzazione in “*Inclusione scolastica, strumenti e metodologie per l'apprendimento e la comunicazione*”, conseguito il 29.04.2020, presso l'Università Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento, ha indicato il suddetto titolo nella domanda di partecipazione, riportando tutte le informazioni necessarie alla valutazione e alla attribuzione del relativo punteggio (**0,75 pt**).

La Commissione, tuttavia, non lo ha tenuto in considerazione e, senza che sia possibile comprenderne le ragioni, non ha attribuito il punteggio previsto.

Di tutta evidenza la illegittima valutazione dei titoli accademici della candidata ha gravissime ricadute sulla corretta collocazione della

Dott.ssa D'Alessandro nella graduatoria di merito e va prontamente rimossa attraverso il riconoscimento di 0,75 punti previsti per il diploma di specializzazione posseduto, con conseguente incremento del punteggio complessivo da 25,25 a **26 punti** (24 pt per prova scritta + **2 pt per titoli**).

II – VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE (ARBITRARIETÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA) DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS, IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA LEX SPECIALIS)

L'art. 8 della *lex specialis* di concorso, "Preferenze e precedenza", in conformità con l'art. 5 del DPR n. 487/1994, ha espressamente previsto:

- che, a parità di merito, siano preferiti "*r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico*";
- che tale titolo di preferenza debba essere posseduto *al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarato nella domanda di ammissione alle prove concorsuali*;

- che *“Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve far pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.formez.it le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”*.

Ora, la Dott.ssa D'Alessandro:

- ha espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione di essere *“Coniugata con 2 figli a carico”*;
- ha inoltrato, nei termini previsti dal bando, specifica dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000.

Tuttavia, a quanto è dato sapere, tale titolo di preferenza non è stato riconosciuto, con ulteriore grave pregiudizio sulla posizione della ricorrente in graduatoria.

Seguono i gravi vizi rubricati.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il presente ricorso è manifestamente fondato e va accolto.

Medio tempore, tuttavia, si rappresentano la necessità e l'urgenza di un provvedimento cautelare che sospenda in parte qua i provvedimenti impugnati ed ordini all'Amministrazione il riesame della posizione della

ricorrente, nei sensi indicati in ricorso, con conseguente riformulazione della graduatoria finale.

La errata attribuzione del punteggio ed il mancato riconoscimento del titolo di preferenza determinano una illegittima retrocessione della ricorrente nella graduatoria (circa 2.000 posizioni), con ovvie ricadute negative in termini di assunzione.

I continui scorrimenti e le ulteriori – recenti - richieste di personale da parte dei Ministeri interessati dal concorso de qua rendono necessario accedere alla tutela cautelare per ripristinare, con urgenza, la corretta posizione della ricorrente e scongiurare l'irreparabile pregiudizio dei diritti della D'Alessandro in termini di assunzione.

In mancanza di idonea misura cautelare, finalizzata a sospendere gli atti impugnati in tempi utili, infatti, le Amministrazioni procederebbero con le assunzioni, immettendo in ruolo candidati che illegittimamente risultano collocati in posizione migliore, mentre l'odierna ricorrente sarebbe illegittimamente pretermessa e privata dell'assunzione cui ha diritto, subendone grave ed irreparabile danno.

P.Q.M.

Accogliersi il presente ricorso - previa sospensione - con ogni conseguenza di legge.

Ai sensi della vigente legislazione in tema di contributo unificato, si dichiara che il contributo dovuto è di €. 650,00.

Solofra, 13.6.2023

Dott.ssa Roberta D'Alessandro

Avv. Antonio MARCHESANO”

CONCLUSIONE

Alla stregua dei motivi svolti, si confida, previa fissazione dell'udienza di discussione, da parte dell'Ill.mo Sig. Presidente, nell'annullamento degli atti impugnati, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese e competenze del giudizio.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e sconta dunque un contributo unificato pari ad € 650,00, già versato in sede di presentazione del ricorso straordinario.

Solofra, 25.07.2023

Avv. Antonio MARCHESANO